

DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014
161/2014/R/EEL

INTERVENTI URGENTI IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE AFFERENTI LA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2009, VIS 35/09;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- l'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la comunicazione della società Hera Comm s.r.l (di seguito: Hera Comm) del 2 febbraio 2013, prot. Autorità 6462 del 18 febbraio 2013 (di seguito: comunicazione 2 febbraio 2013);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità 27 febbraio 2013, prot. Autorità 8066 del 27 febbraio 2013 (di seguito: nota del 27 febbraio 2013);

- la comunicazione della società Enel Distribuzione S.p.A (di seguito: Enel Distribuzione) del 4 aprile 2013, prot. Autorità 12990 del 5 aprile 2013 (di seguito: comunicazione 4 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 2 febbraio 2013, la società Hera Comm, esercente il servizio di salvaguardia in Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Lombardia per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ha segnalato all'Autorità, in relazione agli anni dal 2010 al 2012, l'inserimento nel contratto di trasporto sottoscritto con Enel Distribuzione di alcuni punti di prelievo con decorrenza retroattiva rispetto all'attivazione del servizio salvaguardia dalla stessa gestito;
- Hera Comm, nella medesima comunicazione, ha inoltre evidenziato, in base a quanto reso noto da Enel Distribuzione, che l'attivazione retroattiva del servizio di salvaguardia era relativa a punti di prelievo privi, per motivazioni diverse, di un contratto di dispacciamento e trasporto, tra cui rientravano anche casi di "autoattivazione" da parte del cliente;
- la Direzione Mercati dell'Autorità, con la nota 27 febbraio 2013, ha richiesto ad Enel Distribuzione informazioni in merito alla suddetta segnalazione di Hera Comm chiedendo, per i punti oggetto di attivazione retroattiva, di dettagliare:
 - a) la data a decorrere dalla quale gli stessi sono stati inseriti nell'anagrafica ex articolo 36 del TIS (di seguito: anagrafica) inviata ad Hera Comm;
 - b) la data a decorrere dalla quale i prelievi relativi ai suddetti punti sono stati attribuiti ad Hera Comm in qualità di esercente la salvaguardia;
 - c) la data a decorrere dalla quale sono stati imputati ad Hera Comm in qualità di esercente la salvaguardia i corrispettivi di trasporto con riferimento ai medesimi punti;
- con la comunicazione 4 aprile 2013 Enel Distribuzione ha evidenziato che tali attivazioni retroattive del servizio di salvaguardia relative ai punti di prelievo IT001E89859356, IT001E89859357, IT001E89859369, IT001E89859370, IT001E41441521, IT001E41441822, IT001E41438573, IT001E41430298, IT001E41442571, IT001E41405266, IT001E00079147, IT001E00079209, IT001E00079187, IT001E17804696, IT001E16544378 (di seguito: POD attivati retroattivamente) sono state effettuate a seguito di verifiche a campione relative a punti di prelievo attivi e ha confermato che:
 - a) gli stessi risultavano privi di contratti di trasporto e dispacciamento validi, ossia che tali punti di prelievo di fatto non avrebbero avuto alcun titolo a prelevare energia elettrica;
 - b) tali punti erano in parte relativi a servizi ausiliari di impianti di produzione, in parte riconducibili ad "autoattivazioni" del cliente finale ed in parte erroneamente classificati come "cessati" dall'impresa distributrice stessa, ancorché attivi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha ribadito, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con la deliberazione VIS 35/09 e con precedenti comunicazioni agli operatori, che l'inserimento di punti di prelievo in un qualsiasi contratto di dispacciamento, ivi

incluso quello intestato all'esercente la salvaguardia, deve essere effettuato in coerenza con la regolazione vigente in materia di *switching*, ossia con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta di *switching*;

- in particolare la regolazione vigente prevede che le imprese distributrici:
 - a) ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 111/06, neghino la connessione alla rete delle unità di consumo, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimino, dandone informazione a Terna S.p.A (di seguito: Terna), la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione;
 - b) ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08, nei casi in cui, con riferimento ad un punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di *switching* - ovvero qualora un punto di prelievo risulti privo di contratto di dispacciamento e trasporto - attivino entro il termine di cui al comma 5.2, lettera b), della medesima deliberazione, i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al medesimo comma 5.2, lettera b);
- nei casi di cui alla precedente lettera a), pertanto, le imprese distributrici devono provvedere all'attivazione dei servizi di salvaguardia o maggior tutela nei tempi previsti e tale condizione non è derogabile da alcuna motivazione riconducibile a vicende funzionali ai contratti di trasporto e dispacciamento;
- l'inserimento retroattivo di punti di prelievo in un contratto di dispacciamento è non consentito per dare certezza agli utenti del dispacciamento riguardo alle partite fisiche ed economiche di *settlement* attinenti a ciascun contratto; in particolare il TIS prevede che le informazioni funzionali alla determinazione dei corrispettivi di dispacciamento in base all'energia elettrica prelevata siano determinate coerentemente con l'anagrafica dei punti di prelievo di ciascun utente del dispacciamento e che le stesse acquisiscano carattere definitivo entro il termine ultimo previsto, dal medesimo TIS, per l'invio delle stesse;
- l'attribuzione retroattiva di punti di prelievo al contratto di dispacciamento di Hera Comm ha comportato, di fatto, l'attribuzione alla medesima società di rettifiche ai dati misura con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e la liquidazione delle stesse nell'ambito della sessione di conguaglio SEM2 del 2012, svolta da Terna nel mese di luglio 2013.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del titolo VII del TIS Terna provvede entro il mese di luglio di ciascun anno alla determinazione, con riferimento al servizio di dispacciamento, delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, ovvero le rettifiche ai dati di misura orari e non orari pervenute successivamente alla scadenza prevista per il conguaglio *load profiling*; tali rettifiche ingenerano sia partite economiche associate ai dati orari sia partite economiche associate alla revisione del conguaglio *load profiling* (di seguito: sessione di conguaglio tardivo);
- ai sensi del medesimo titolo VII del TIS le imprese distributrici di riferimento sono tenute ad inviare a Terna entro il 20 maggio di ciascun anno i dati relativi

alle misure dei prelievi di energia elettrica qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

- ai sensi dell'articolo 21 del TIV la Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) è tenuta alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dell'ammontare di perequazione derivante dalla applicazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard.

RITENUTO:

- opportuno ribadire che l'attribuzione di punti di prelievo ad un utente del dispacciamento, anche qualora esercente il servizio di salvaguardia, debba avvenire secondo le tempistiche previste dalla regolazione in materia di *switching* e, conseguentemente, non sia possibile attribuire a tale utente oneri relativi a prelievi antecedenti alla data di *switching*;
- necessario prevedere la rettifica dell'attribuzione retroattiva ad Hera Comm dei prelievi relativi ai POD attivati retroattivamente e che tale rettifica sia svolta nell'ambito delle procedure previste dal TIS per i conguagli tardivi al fine di attribuire i suddetti prelievi ed i relativi costi:
 - a) ai clienti finali titolari dei medesimi punti di prelievo nei periodi in cui risulta essere stata effettuata l'attivazione retroattiva, anche attraverso l'ausilio dell'esercente la salvaguardia per la loro fatturazione, laddove si riesca a recuperare i costi stessi; e
 - b) in via residuale, al fine di responsabilizzare l'impresa distributrice alla corretta gestione dei prelievi dei punti connessi alla propria rete di distribuzione e alla puntuale verifica dell'esistenza di prelievi in assenza dei relativi contratti di dispacciamento e trasporto, all'impresa distributrice nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c) del TIV;
- necessario prevedere, quindi, che i prelievi imputati ad Hera Comm a seguito dell'attivazione retroattiva del servizio di salvaguardia, i cui effetti economici si sono manifestati in esito alla sessione di conguaglio svolta nell'ambito della SEM2 2012, siano rettificati nell'ambito della sessione di conguaglio tardivo della SEM2 2013 ed interamente considerati come energia approvvigionata dall'Acquirente Unico S.p.A (di seguito: Acquirente Unico) e destinata ai clienti serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;
- necessario prevedere che Hera Comm, in qualità di esercente la salvaguardia, sia tempestivamente tenuta a fatturare i prelievi oggetto delle rettifiche, di cui al precedente alinea, ai clienti finali titolari dei punti di prelievo cui le medesime fanno riferimento;
- necessario prevedere che Hera Comm sia tenuta a versare alla Cassa quota dell'ammontare riscosso dai clienti finali associati ai POD oggetto di attivazione retroattiva in misura equivalente al prezzo di cessione praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggiore tutela ai sensi del comma 18.4 del TIV.

RITENUTO, INOLTRE:

- necessario prevedere che Enel Distribuzione sia tenuta a rettificare a Terna i prelievi attribuiti retroattivamente ad Hera Comm entro il 20 maggio 2014;

- fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 64 del TIS con riferimento alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio di *load profiling* tardivo, opportuno prevedere che Terna sia tenuta ad attribuire all'Acquirente Unico anche le rettifiche inerenti i punti di prelievo trattati orari trasmesse ai sensi del precedente alinea;
- opportuno prevedere che Enel Distribuzione sia tenuta a inviare ad Hera Comm entro il 20 aprile 2014:
 - a) il dettaglio delle rettifiche relative ai POD attivati retroattivamente;
 - b) ulteriori rettifiche tardive ai dati di misura di cui alla precedente lettera a) rilevate successivamente al 20 maggio 2013.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- che Hera Comm sia tenuta tempestivamente a fatturare ai clienti finali titolari di punti di prelievo attivati retroattivamente i prelievi comunicati da Enel Distribuzione, applicando le condizioni economiche di salvaguardia previste in ciascun periodo di competenza;
- che Hera Comm sia tenuta a versare alla Cassa, con riferimento agli importi riscossi a seguito della fatturazione di cui al precedente alinea, entro il 30 novembre 2014 ed entro il 30 marzo 2015, con riferimento a ulteriori importi riscossi, un ammontare derivante dall'applicazione ai prelievi del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggiore tutela ai sensi del comma 18.4 del TIV e ad Enel Distribuzione i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia per i servizi di trasporto;
- che la regolazione economica dell'ammontare di perequazione derivante dalla applicazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard ai sensi del comma 21.1 del TIV sia determinato anche considerando gli importi versati alla Cassa di cui al precedente alinea

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni urgenti

- 1.1 Enel Distribuzione è tenuta a rettificare a Terna entro il 20 maggio 2014, i prelievi attribuiti retroattivamente ad Hera Comm, anche considerando variazioni intervenute a seguito di rettifiche tardive rilevate successivamente al 20 maggio 2013, con riferimento ai POD attivati retroattivamente.
- 1.2 Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 64 del TIS nell'ambito della sessione di conguaglio tardivo di *load profiling* del 2014, le rettifiche di cui al comma 1.1 afferenti i punti di prelievo trattati orari sono attribuite all'Acquirente Unico.
- 1.3 Enel Distribuzione è tenuta a trasmettere ad Hera Comm, entro il 20 aprile 2014, le misure relative ai prelievi attribuiti retroattivamente comunicate a Terna ai sensi del precedente comma 1.1.

- 1.4 Hera Comm è tenuta a fatturare tempestivamente ai clienti finali titolari di punti di prelievo attivati retroattivamente i prelievi determinati sulla base dei dati di misura di cui al precedente comma 1.3, applicando le condizioni economiche di salvaguardia previste in ciascun periodo di competenza.
- 1.5 Hera Comm è tenuta a versare entro il 30 novembre 2014 con riferimento ai prelievi fatturati e incassati ai sensi del precedente punto comma 1.4:
 - a) alla Cassa un ammontare derivante dall'applicazione ai prelievi del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggiore tutela ai sensi del comma 18.4 del TIV nel periodo di competenza;
 - b) ad Enel Distribuzione i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 1.6 A seguito di eventuali ulteriori importi incassati in data successiva al termine di cui al precedente comma 1.5, Hera Comm provvede al versamento alla Cassa e ad Enel Distribuzione, secondo le modalità previste rispettivamente alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.5, entro il 30 marzo 2015.
- 1.7 Gli importi versati alla Cassa ai sensi dei precedenti commi 1.5 e 1.6 sono posti a carico del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 61 del TIT e portati a deduzione del saldo di perequazione derivante dall'applicazione del meccanismo di cui al comma 21.1, lettera c) del TIV.
- 1.8 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna, alla Cassa, all'Acquirente Unico, a Hera Comm e ad Enel Distribuzione.
- 1.9 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni